



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
CRISTIANO VALLE	Consigliere
PASQUALINA A. P. CONDELLO	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

Opposizione	agli
atti esecutivi	

Ad.18/03/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3064/2024 R.G. proposto da:

Venera D , con avv.

- ricorrente -

contro

Carmelo S , con avv.

- controricorrente -

nonché contro

Antonio D , **Agata B** , **Gaetano Antonino D**
Filippa F , **Fall.to** in persona del curatore p.t.,
Emanuele Salvatore F , **Andrea D** , **RISCOSSIONE**
SICILIA S.p.a.

- intimati -

avverso la sentenza n. 4590 resa dal Tribunale di Catania e depositata il
09 novembre 2023, notificata il 20 novembre 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 dal
Consigliere Alberto Crivelli.



FATTI DI CAUSA

Carmelo S , quale creditore di Antonino D , otteneva decreto ingiuntivo n. 825/2006 dal Tribunale di Catania per euro 18.127,00 oltre accessori, notificato unitamente ad atto di precetto il 9 novembre 2011.

Avendo appreso che il debitore, con atto del 15 marzo 2006, aveva alienato un immobile ai figli Gaetano Antonino e Venera D nonché a Filippa F , il creditore proponeva azione revocatoria ordinaria nei confronti del debitore, della coniuge Agata B e dei terzi acquirenti.

Il Tribunale, con sentenza n. 91/2011, dichiarava l'inefficacia dell'atto di vendita nei confronti del creditore; la decisione veniva notificata in forma esecutiva unitamente al precetto.

L'immobile, quindi, veniva da S sottoposto a pignoramento e la procedura esecutiva immobiliare veniva iscritta al n. 117/2012 R.G.Es., nella quale intervenivano la curatela del Fallimento e Riscossione Sicilia S.p.A., creditori anche di Agata B . L'intervento di Riscossione Sicilia veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 384/2019.

Nel corso della procedura, Agata B e Venera D dichiaravano di avere appreso della pendenza dell'esecuzione e chiedevano rinvio per esaminare gli atti; seguivano due esperimenti di vendita, entrambi deserti.

In data 29 aprile 2021 Venera D proponeva opposizione, deducendo vizi della notificazione del titolo (decreto ingiuntivo), del precetto e della sentenza revocatoria e chiedendo la declaratoria di improcedibilità dell'intero processo, anche perché il pignoramento era stato notificato prima che la sentenza revocatoria fosse passata in giudicato.

Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 1° maggio 2021, dichiarava l'improcedibilità del processo esecutivo distinto al n. 117/2012 R.G.Es. per mancanza originaria dell'oggetto, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento.



Avverso quest'ultima ordinanza proponeva opposizione agli atti esecutivi Carmelo S , allegando la tardività dell'opposizione della D rispetto ai termini previsti dall'art. 617 cod. proc. civ. Infatti ella avrebbe conosciuto il primo atto esecutivo fin dal 19 dicembre 2012, data della notifica del pignoramento, o al più dal 28 aprile 2015, in cui la stessa aveva formulato rinvio dell'udienza nell'ambito del processo esecutivo. Lo S instaurava il relativo giudizio di merito, deciso con sentenza n. 4590/2023, con la quale il Tribunale accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore, ritenendo tardiva quella proposta da Venera D , da qualificarsi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., revocando così le ordinanze del G.E.

Venera D propone quindi ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre Carmelo S resiste a mezzo di controricorso. Antonio D , Agata B , Gaetano Antonino D , Filippa F , il Fallimento Emanuele Salvatore F , Andrea D e Riscossione Sicilia S.p.a. restano intimati nonostante la regolare notificazione.

Da ultimo le parti hanno depositato memorie illustrative.

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 603, 615, 617 e 140 cod. proc. civ., per avere il Tribunale accolto l'opposizione agli atti esecutivi promossa da S , ritenendo tardiva l'opposizione spiegata da Venera D .

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha costantemente affermato che, di per sé sola e senza contestazione della sussistenza del credito ivi consacrato, l'omessa notificazione del titolo esecutivo o del precetto integra un vizio formale del procedimento esecutivo, incidente sul *quomodo* dell'azione esecutiva e



non *sull'an debeatur* del diritto di procedere *in executivis*, con la conseguenza che lo stesso deve essere fatto valere mediante opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine perentorio ivi previsto (Cass. n. 21838/25; Cass. n. 24662/13).

Tale principio trova applicazione anche nell'espropriazione promossa nei confronti del terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 e ss. cod. proc. civ., soggetto passivo dell'espropriazione ed a cui si applicano tutte le disposizioni relative al debitore tranne quelle espressamente stabilite dal capo VI del Libro III del codice di rito (art. 604 cod. proc. civ.) e a cui espressamente devono essere notificati titolo esecutivo e precetto (art. 603, cod. proc. civ.).

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso che le doglianze articolate dalla ricorrente potessero essere fatte valere con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., trattandosi di censure relative alla ritualità degli atti prodromici al pignoramento.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

"La mancata notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 603, cod. proc. civ., al terzo proprietario incide esclusivamente sulla regolarità formale dell'introduzione del procedimento nei confronti del terzo proprietario medesimo, analogamente all'ipotesi di mancata notificazione del titolo al debitore esecutato; pertanto, essa va fatta valere nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ.".

Parimenti infondata è la doglianza relativa al mancato passaggio in giudicato della sentenza revocatoria al momento del pignoramento: non costituendo detta sentenza il titolo esecutivo azionato, bensì il presupposto per l'assoggettabilità del bene all'aggressione esecutiva, gli eventuali vizi inerenti alla sua notificazione o alla sua attestazione di definitività integrano, anch'essi, profili formali deducibili nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ.



Peraltro, si deve sottolineare come nella specie la questione atteneva al perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140, cod. proc. civ., in particolare alla mancata produzione in giudizio della CAD, il che al più può configurare un'ipotesi di nullità, non certo di inesistenza della notifica stessa.

Quest'ultima, infatti, si ha solo allorquando la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr., da ultimo, Cass. n. 14692/23).

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 cod. civ. e 115 e 617 cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Catania ritenuto inammissibile, perché tardiva, l'opposizione dell'attuale ricorrente in quanto proposta oltre il termine di venti giorni.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha accertato che la ricorrente aveva avuto conoscenza della procedura esecutiva quantomeno in data 29 aprile 2015, allorché, tramite difensore, aveva chiesto rinvio per prendere visione del fascicolo, oltre che già in occasione della notificazione del pignoramento.

In proposito va comunque ribadito che, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ., è sufficiente la conoscenza anche solo di fatto dell'atto ritenuto viziato, non occorrendo una formale costituzione in giudizio né una piena cognizione tecnico-giuridica del contenuto degli atti.



Tale accertamento integra valutazione di merito sorretta da motivazione non apparente né illogica e scevra da quei soli vizi ormai rilevanti dopo la novella del 2012 dell'art. 360 cod. proc. civ., sottratta - pertanto e in quanto tale - al sindacato di legittimità, non potendo peraltro la censura essere veicolata sotto il profilo della violazione degli artt. 115 c.p.c. o 2727 c.c., in difetto della deduzione di un effettivo utilizzo di prove non dedotte dalle parti o di riferimento a indizi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Ne consegue che, una volta accertata la conoscenza della procedura in epoca risalente rispetto al deposito dell'opposizione del 29 aprile 2021, correttamente il Tribunale ha dichiarato la tardività della stessa.

3. Il ricorso merita dunque integrale rigetto, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.

Va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo, in capo alla ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 3.100,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dell'onorario, IVA e CPA, se dovute, e oltre a € 200,00 per esborsi.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo, in capo alla ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 18 marzo 2026.

Il Presidente
Franco De Stefano

